



Erasmus+

I.C. 9° Cuoco-Schipa

Distretto 47 - Via S.Rosa, 118 – 80136 NA

tel./fax 081 5448765 – naic8a8006@istruzione.it

naic8a8006@pec.istruzione.it

www.ic9cuocoschipa.gov.it

c.f.:95121820633 – C.M. NAIC8A8006

Codice Univoco: UF5A5D

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-CoV-2

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO** il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- VISTO** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTA** la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTO** il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
- VISTO** il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTI** il Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;
- VISTO** il documento "Quesiti del Ministero dell'Istruzione relativi all'inizio del nuovo anno scolastico", trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;
- VISTO** il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
- VISTO** il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
- VISTO** il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
- VISTO** il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;
- VISTO** il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020;

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell'Istituto, Prot. n. 2918/2020;

VISTO il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;

VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti;

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;

CONSIDERATO il documento "Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche", INAIL 2020;

CONSIDERATA l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;

DELIBERA

l'approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l'anno scolastico 2020/2021.

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'I.C. 9° Cuoco-Schipa di Napoli, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.

2. Il Regolamento è approvato dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, e ha validità per l'anno scolastico 2020/2021.

3. Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse e gli studenti con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione

1. Il Dirigente scolastico dispone larga diffusione del Regolamento attraverso i diversi canali di comunicazione in uso dall'istituzione scolastica. Il presente Regolamento è pubblicato anche sul sito web istituzionale della scuola.

2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione e protezione nella figura del suo Responsabile qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.

Art. 3 – Chiarimenti iniziali

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue:

- a) Per “pulizia” si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall'interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporciaia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;
- b) Per “sanificazione” si intende l'insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorido (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore;
- c) Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla bocca della persona infetta che cadono nel raggio di circa 1 metro dalla fonte di emissione e possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus;
- d) Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto;
- e) Per “contatto stretto con un caso di COVID-19” si intende una persona che è venuta a contatto con un'altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata. In ambito scolastico il contatto stretto può avvenire
 - Tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano;
 - Restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso a una distanza inferiore a 2 metri anche indossando la mascherina;
 - Restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l'uso di mascherine;

- Viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, treno, automobile, etc.) entro la distanza di due posti in qualsiasi direzione.

Art. 4 - Regole generali

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di:

- a) Indossare la mascherina (eccetto gli alunni della scuola dell'infanzia), tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento e nei suoi allegati;
- b) Gli alunni con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina sono esonerati dall'indossarla. Occorrerà definire caso per caso delle misure di prevenzione specifiche per i docenti e gli studenti appartenenti alla stessa classe.
- c) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro (eccetto gli alunni della scuola dell'infanzia) e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
- d) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.

2. Tutti i locali della scuola saranno arieggiati costantemente.

3. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la persona stessa se maggiorenne, o chi ne esercita la responsabilità genitoriale se minorenni, è tenuta a darne notizia al Dirigente scolastico o al suo Primo collaboratore, individuato come referente, per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.

Art. 5 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola

1. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale.

2. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.

3. L'ingresso a scuola di alunni e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della scuola (NAIC8A8006@istruzione.it) della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

4. È istituito e tenuto presso le reception delle sedi dell'Istituto:

- un Registro dove apporre la firma per l'attestazione della temperatura rilevata al personale scolastico in servizio e come autodichiarazione "misure Covid 19": tale firma varrà anche per l'attestazione della presenza;

- un Registro degli accessi straordinari agli edifici scolastici da parte dei genitori degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza, dichiarazione di non avere sintomi e registrazione della temperatura.

5. È comunque obbligatorio per poter accedere nei locali dell'Istituto

- Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
- Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).

Art. 6 - Il ruolo degli alunni e delle loro famiglie

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, gli studenti sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus.

2. Le famiglie degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.

3. Per l'anno scolastico 2020/2021 i colloqui scuola-famiglia avverranno in videoconferenza e saranno alla presenza dei docenti della sezione o classe due volte l'anno. Nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità i genitori possono richiedere colloqui individuali in remoto tramite il portale Argo.

4. La condizione di "fragilità" deve essere valutata e documentata dal pediatra o medico curante, in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, come da Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 87 del 06.08.2020. I genitori, qualora siano a conoscenza della sussistenza di particolari condizioni di rischio per il proprio figlio/a, sono invitati a segnalarle tempestivamente alla scuola, come da comunicazione del 26/08/2020 Prot.n. 5523/05 pubblicata sul sito d'Istituto.

Art. 7 - Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche

1. Gli edifici scolastici dell'Istituto comprendono quattro plessi in cui a ciascuna classe è assegnata un'aula didattica su determina del Dirigente scolastico al fine di gestire in maniera più efficace l'applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare.

2. A ciascun edificio sono assegnati, su determina del Dirigente scolastico, dei canali di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali le studentesse, gli studenti delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita in modo scaglionato secondo il prospetto esplicativo comunicato.

3. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l'ingresso e l'uscita attraverso uno dei canali. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativi ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.

4. Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l'aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina, ai servizi igienici.

5. Gli **intervalli** si svolgeranno all'interno di ciascuna classe assegnata, scaglionati, in modo da poter contingentare gli accessi ai servizi igienici.

La scuola secondaria di I grado avrà due momenti ricreativi di 10 minuti per ciascuna classe, nei quali gli allievi usciranno dall'aula per consentire all'ambiente un'adeguata areazione e pulizia.

Gli alunni si recheranno nel corridoio del proprio settore con la mascherina, si posizioneranno sulla segnaletica apposita ad un metro di distanza l'uno dall'altro, potranno consumare la merenda scostando la mascherina e dirigersi ai servizi due alla volta, un ragazzo e una ragazza. Al termine delle operazioni, dopo aver igienizzato le mani, con mascherina, rientreranno nella propria aula.

Art. 8 - Operazioni di ingresso e di uscita per le lezioni

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l'ingresso negli edifici scolastici è consentito dalle ore 7.50. Gli alunni devono **rispettare scrupolosamente gli orari** attribuiti alla propria classe o sezione, il distanziamento fisico secondo la segnaletica orizzontale, devono indossare correttamente la mascherina sia all'interno delle pertinenze della scuola, in particolare i giardini, i cortili e i parcheggi interni, sia negli spazi antistanti. All'ingresso saranno accolti dal docente della prima ora che disciplinerà rigorosamente il percorso verso l'aula, che avverrà in maniera rapida e ordinata.

2. Gli alunni che giungeranno in ritardo, onde evitare problemi all'intera organizzazione dell'istituto, saranno obbligati ad entrare solo a conclusione dell'ingresso scaglionato di tutte le classi del plesso di appartenenza. Dopo il terzo ritardo gli alunni della scuola secondaria di I grado saranno severamente ammoniti, in caso di reiterazione saranno contattati i genitori e ne risentirà il giudizio globale sul comportamento; per gli altri ordini di scuola saranno convocati i genitori.

3. Una volta raggiunta la propria aula, gli alunni prendono il posto assegnato loro al proprio banco utilizzando la mascherina nel rispetto della normativa vigente. Non è consentito alzarsi dal proprio posto se non per esigenze motivate o su disposizione del docente.

4. A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza come stabilito da specifica determina del Dirigente scolastico. I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno comunque essere presenti nel plesso di appartenenza 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

5. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata entro la quale gli alunni devono rispettare il distanziamento fisico. Le operazioni di uscita sono organizzate su turni scaglionati secondo gli ingressi, per tale motivo i genitori o chi ne fa le veci devono rispettare rigorosamente gli orari nel prelevare i propri figli onde evitare problemi all'intera organizzazione.

6. Gli alunni potranno uscire anticipatamente soltanto nei casi di estrema urgenza, seguendo tale procedura:

- bussare al citofono dell'ingresso secondario (plesso Cuoco) o al citofono del cancello principale (altri plessi).

- comunicare il nominativo al personale di sorveglianza

- attendere fuori al plesso la consegna del proprio figlio.

7. Non sono ammessi ritardi nel prelevare gli alunni all'uscita. In casi estremamente eccezionali, il bambino aspetterà l'arrivo del genitore fuori l'ingresso del plesso in compagnia del proprio insegnante al massimo per 5 minuti.

Art. 9 – Uso dei parcheggi

L'uso dei parcheggi interni non è consentito, se non in casi di certificata e comprovata necessità.

Art. 10 – Uso degli ascensori

L'uso degli ascensori non è consentito, se non in casi di certificata e comprovata esigenza, e dopo l'uso l'ambiente sarà essere igienizzato.

Art. 11 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

1. Ciascuna aula didattica della scuola ha una capienza indicata e nota. Durante lo svolgimento delle attività didattiche gli alunni e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro negli ambienti scolastici comunque secondo la normativa vigente.

2. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.

3 All'interno degli ambienti della scuola sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna, e gli altri strumenti didattici di uso comune, delimitata da una distanza minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi banchi, e il corretto posizionamento dei banchi e delle sedie è indicato da segnaletica orizzontale posta sul pavimento. L'insegnante disciplinare di norma svolge la sua lezione all'interno dell'area didattica e non può prendere posto staticamente tra gli alunni.

4. Tutti i docenti dovranno compilare i registri didattici esclusivamente online sul portale Argo sui device messi a disposizione dalla scuola nelle varie classi di appartenenza.

5. Nel caso in cui l'insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni degli alunni, gli allievi le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina.

6. Le aule devono essere frequentemente areate.

Art. 12 – Docenti di sostegno

Per alcune tipologie di disabilità, sarà opportuno studiare accomodamenti ragionevoli sempre nel rispetto delle specifiche indicazioni del Documento tecnico del CTS di seguito riportate: “Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità certificata da parte dei docenti sarà pianificata in riferimento alla tipologia di disabilità, garantendo in via prioritaria la

didattica in presenza. Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio, non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per l'assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dello studente, potrà essere previsto per il personale l'utilizzo di ulteriori DPI. Nello specifico, in questi casi il lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina chirurgica, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto delle diverse disabilità presenti”.

Art. 13 - Accesso ai servizi igienici

1. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato secondo uno specifico prospetto e presso i locali antistanti non può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque acceda ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, indossando la mascherina e igienizzando le mani prima di entrare in bagno.

2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno pulito. Prima di uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava con acqua e sapone.

3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.

Art. 14 - Riunioni degli organi collegiali e gruppi di lavoro

1. A causa dell'emergenza sanitaria le riunioni degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, salvo diverse disposizioni, saranno così regolamentate:

- **Consiglio di intersezione** solo docenti **in presenza**, con componente genitoriale **in remoto**
- **Consiglio di interclasse** solo docenti **in presenza**, con componente genitoriale **in remoto**
- **Consiglio di classe** solo docenti **in presenza**, con componente genitoriale **in remoto**
- **Dipartimenti in presenza**
- **Programmazioni in presenza**
- **Gruppi di lavoro in presenza**
- **Commissioni in presenza**
- **Consiglio d'Istituto in remoto**
- **Collegio dei docenti in remoto**
- **Assemblea dei genitori in remoto**
- **Assemblee sindacali in remoto**

2. Le riunioni in presenza devono svolgersi all'interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di

pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento.

3. Nel caso non sia possibile o opportuno tenere riunioni in presenza, è consentito convocare e tenere riunioni in modalità a distanza attraverso l'uso di piattaforme telematiche, preferibilmente già in uso presso l'Istituto e presso le quali ciascun membro dell'organo collegiale è accreditato dalla scuola.

Art. 15 – Uso della palestra

Per le attività di scienze motorie/educazione fisica è necessario garantire un distanziamento interpersonale tra gli alunni di almeno 2 metri ed altrettanto tra gli alunni e il docente. Si praticheranno esclusivamente attività fisiche individuali. Non sarà consentito l'utilizzo degli attrezzi, né degli spogliatoi.

Art. 16 - Uso dei laboratori e della biblioteca

L'uso dei laboratori e della biblioteca non sarà consentito.

Art. 17 - Giustificazione delle assenze

1. La giustificazione delle assenze avverrà in remoto tramite il registro elettronico Argo.
2. Ai fini della prevenzione del contagio dopo un'assenza per malattia superiore a 3 giorni, la riammissione a scuola sarà consentita previa idonea certificazione del pediatra di libera scelta/medico di medicina generale attestante l'assenza di malattie infettive o diffuse e l'idoneità al reinserimento nella comunità scolastica. Tale certificazione sarà inviata in remoto sul portale Argo.
3. Chi non ottempera tale norma verrà segnalato alle autorità competenti. Gli alunni privi di certificazione non potranno essere accettati.

Art. 18 - Precauzioni igieniche personali

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare l'igienizzazione frequente con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.

2. La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.

3. Gli alunni sono invitati a portare a scuola un flaconcino di gel igienizzante, mascherina, portamascherina, fazzoletti monouso per uso strettamente personale, borraccia di acqua con indicazione del nome e cognome, busta telata in cui riporre il proprio giubbino e altri effetti personali (cappello, guanti, sciarpa).

4. Agli alunni non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) e alimenti durante tutta la loro permanenza a scuola.

Art. 19 - Pulizia e sanificazione della scuola

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e l'igienizzazione dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni sulla base del piano

adeguatamente predisposto dal DSGA su direttiva del DS nel rispetto della normativa vigente integrata dal protocollo anticovid.

2. Le tastiere e i mouse dei computer a disposizione degli insegnanti sono disinfettati prima dell'uso con i detergenti spray messi a disposizione.

Art. 20 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto

1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di COVID-19, la persona interessata deve darne notizia al Referente Covid o a uno dei suoi collaboratori, deve essere immediatamente accompagnata all'interno di un ambiente appositamente individuato per l'emergenza (un'aula Covid per ogni plesso) e si deve provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio. Nel caso i sintomi riguardino un alunno, il personale incaricato alla sua vigilanza deve mantenere una distanza minima di 2 metri.

2. Nel caso i sintomi riguardino un alunno, la scuola convoca a tale scopo un genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Inoltre, la scuola avverte le autorità sanitarie competenti o i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

3. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola secondo l'iter procedurale previste dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda).

4. La presenza di un caso confermato determinerà anche l'attivazione da parte della scuola, nella persona del referente Covid, individuato dal Dirigente scolastico, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.

5. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del virus e della malattia prevedano, con apposita determina del Dirigente scolastico, l'allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il via, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.

6. Nel caso in cui le misure di prevenzione e contenimento prevedano l'esonero dalle attività didattiche in presenza di uno o più docenti, sulla base delle indicazioni fornite dal Medico competente o dalle altre autorità sanitarie, i docenti interessati attiveranno per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, per tutta la durata degli effetti del provvedimento di esonero, sulla base di un calendario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.

Il presente documento sostituisce per l'a.s. 2020/2021 il Patto di corresponsabilità attualmente in vigore.

Allegati al presente Regolamento

- Allegato I – Prontuario docenti
- Allegato II– Prontuario famiglie
- Allegato III- Prontuario personale ATA
- Allegato IV – Regole e sanzioni DDI.

F.to

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Angela Longo

Firma autografa sostitutiva a mezzo
stampa ex art.3 comma 2 D.Lgs. n°39/93